



COMUNI DI

**Apricena - Cagnano Varano - Carpino - Ischitella - Lesina
Poggio Imperiale - San Nicandro Garganico - Vico del Gargano**

Provincia di Foggia

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI E
ARTIGIANALI TRADIZIONALI, SAGRE, FIERE,
FESTE ED EVENTI RELIGIOSI LOCALI
ISTITUZIONE DELLA DE.CO. SOVRACOMUNALE
LAGHI DEL GARGANO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 di data 22/09/20 ed
entrato in vigore in data 11-09-2020



INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito dell'intervento
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Istituzione della De.Co sovracomunale
- Art. 5 Istituzione del Registro De.Co sovracomunale
- Art. 6 Iniziative e manifestazioni
- Art. 7 Logo De.Co. sovracomunale
- Art. 8 Requisiti per l'attribuzione della De.Co sovracomunale ai prodotti locali
- Art. 9 Procedura per l'attribuzione della De.Co sovracomunale ai prodotti locali
- Art. 10 Commissione per la De.Co sovracomunale
- Art. 11 Utilizzo della De.Co sovracomunale e dei relativi loghi
- Art. 12 Controlli e sanzioni
- Art. 13 Promozione della De.Co.
- Art. 14 Attività di coordinamento
- Art. 15 Rinvio alle norme statali e regionali
- Art. 16 Norme finali



Art. 1 **Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari e artigianali tradizionali locali nonché degli eventi che costituiscono risorse di sicuro valore economico, culturale e turistico oltre che uno strumento di promozione dell'immagine del territorio dei Laghi del Gargano
2. I Comuni aderenti individuano tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267e di quanto disposto dalla L. 142/1990 e successive modifiche, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agroalimentari e artigianali, quale fonte della cultura materiale ed immateriale locale. Costituiscono elementi di tale cultura la preparazione e produzione di quelle specialità locali e di quei prodotti che, riconosciute come tipiche dei Comuni aderenti, rappresentano una peculiarità e un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e pertanto meritevoli di essere valorizzate. I Comuni aderenti assumono, altresì, adeguate iniziative a favore di fiere, sagre, feste ed eventi religiosi ovvero manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione
3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, i Comuni aderenti ne intendono curare la promozione e lo sviluppo attraverso le produzioni agro-alimentari, artigianali e di cultura immateriale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute su tutte le comunità
4. Inoltre, con riferimento ai principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, i Comuni aderenti intendono valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio nonché attuare forme di cooperazione tra di essi anche per quanto riguarda le funzioni del comma 3 del presente articolo e a tal fine si individua come ambito di interventi il territorio dei Comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina, Poggio Imperiale, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano
5. Per le finalità di cui sopra i Comuni aderenti, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuovono iniziative e svolgono attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione



6. Con il presente Regolamento sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (“Denominazione Comunale”) sovracomunale “I Laghi del Gargano”

Art. 2

Ambito dell'intervento

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1 l'intervento interessante l'ambito sovracomunale individuato ai sensi del comma 4 dello stesso si attua come segue:
- a. organizzare un'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali), artigianali ed eventi che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione e la valorizzazione attraverso l'istituzione di un apposito Registro pubblico al fine di garantire il mantenimento delle loro peculiarità;
 - b. assumere, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agroalimentari e artigianali (e delle attività culturali a essi connessi) che secondo la tipologia, gli usi e le tradizioni locali siano prodotti seguendo le più tradizionali tecniche artigianali (una ricetta tipica preparata con ingredienti locali e di qualità, una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o pesca nonché sagre, fiere, feste ed eventi religiosi locali consolidatisi nel tempo) anche attraverso la concessione a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia di attività agroalimentari e artigianali tradizionali e di beni della cultura immateriali attraverso l'acquisizione di sponsorizzazioni
 - c. intervenire mediante forme dirette e/o di coordinamento in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di qualsiasi fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento;
 - d. contribuire alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo



Art. 3 Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto:
 - agroalimentare derivante da attività agricola o zootecnica, o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica,
 - artigianale tradizionale realizzato sul territorio con tecniche manuali, anche con l’ausilio di apparecchiature, e tenendo altresì conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento
 - estensivamente anche sagre, fiere, feste ed eventi religiosi tradizionali che si svolgono da almeno tre anni, organizzate nei Comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina, Poggio Imperiale Vico del Gargano e San Nicandro Garganico secondo modalità che si sono consolidate a livello locale nei costumi e nelle consuetudini
2. I termini "tipico" e "tradizionale" sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente
3. Attraverso la De.Co. si attesta la tipicità di un determinato prodotto, o evento, sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio.
4. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione di prodotto ma si intende conservare nel tempo quei prodotti, saperi, sapori, eventi che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico dell’area dei Laghi del Gargano

Art. 4 Istituzione della De.Co. sovracomunale

1. Per i fini di cui al presente Regolamento è istituita la De.Co. sovracomunale per attestare l’origine dei prodotti e il loro legame storico e culturale con il territorio dei Laghi del Gargano sul quale si sono sviluppate tradizioni agroalimentari e artigianali o modalità di trasformazione/consumo dei prodotti del tutto simili per la presenza dei Laghi di Lesina e di Varano
2. Attraverso la De.Co. sovracomunale si mira a:
 - a. conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e le tradizioni che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b. tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali



3. La De.Co. sovracomunale costituisce attestazione di origine geografica, equivalente nel significato, negli obiettivi e negli effetti, a un marchio che attesta la provenienza locale dei prodotti
4. La De.Co. sovracomunale e il relativo logo sono di proprietà esclusiva dei Comuni aderenti all'ambito di cui all'articolo 1 comma 4 che decidono di registrarla, avendo preliminarmente adottato il medesimo Regolamento con la sottoscrizione di un atto di intesa approvato dalle rispettive Giunte comunali. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge

Art. 5

Istituzione del Registro De.Co. sovracomunale

1. Viene istituito presso la sede della commissione di cui all'articolo 10 un Registro pubblico per i prodotti agroalimentari, dell'artigianato tradizionale e della cultura immateriale quali sagre, fiere, feste ed eventi religiosi locali tipici del territorio interessato dalla De.Co. sovracomunale
2. L'iscrizione nel Registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, o dell'evento, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o Scheda identificativa.
3. Nel Registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti e gli eventi locali a denominazione sovracomunale che hanno ottenuto il marchio De.Co. sovracomunale;
 - le imprese locali che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sovracomunale sui loro prodotti in quanto rispondenti al Disciplinare tipo (o alle indicazioni della Scheda identificativa)
 - gli estremi del provvedimento adottato dalla commissione di cui all'art.10 che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni

L'iscrizione nel Registro De.Co. può riguardare:

- prodotti alimentari spontanei: in tal caso la provenienza dei prodotti è esclusivamente quelli del territorio dei Comuni aderenti;
- prodotti alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento; in tal caso i prodotti devono provenire esclusivamente dal territorio dei Comuni aderenti o dalle zone individuate degli stessi secondo le prescrizioni del Disciplinare di produzione



- prodotti alimentari derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere artigianale: in tal caso la base deve comunque essere costituita da prodotti del

territorio dei Comuni aderenti o dalle zone individuate degli stessi e il processo produttivo deve rispettare le prescrizioni del Disciplinare di produzione

- prodotti artigianali ottenuti seguendo processi produttivi tradizionali (comma 1 art. 3)

-sagre, fiere, feste ed eventi religiosi tradizionali

4. Possono ottenere l'iscrizione nel Registro De.Co. sovracomunale le imprese agricole, artigianali, nonché gli Enti e le Associazioni che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti De.Co. riportati nel Registro anche se non hanno la sede legale nei Comuni aderenti ma solo una sede operativa
5. Su proposta della Commissione di cui all'art. 10 l'iscrizione potrà essere concessa anche a imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente Regolamento e secondo i Disciplinari di produzione o le Schede identificative dei prodotti
6. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. sovracomunale anche più imprese diverse se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti
7. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. sovracomunale per più prodotti diversi
8. Per ogni prodotto a marchio De.Co. sovracomunale è istituita una Scheda identificativa del prodotto

Art. 6

Iniziative e manifestazioni

Nell'ambito delle sagre, fiere, feste ed eventi religiosi tradizionali iscritte nel Registro gli organizzatori (Comuni o Associazioni o Comitati civici) si impegnano a prevedere apposito spazio di valorizzazione delle produzioni De.Co. registrate



Art. 7

Logo De.Co. sovracomunale

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel Registro di cui all'art. 5 viene adottato un apposito logo identificativo a colori allegato alla Scheda identificativa di prodotto oltre al logo "Comuni De.Co." nella forma originaria promossa da Anci che si allega al presente Regolamento
2. l'uso difforme o improprio da parte delle imprese del logo può comportare la revoca dell'iscrizione al Registro

Art. 8

Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti, e gli eventi, che si fregiano della De.Co. sovracomunale devono essere ottenuti, o svolti, nell'ambito dei territori dei Comuni aderenti di cui all'articolo 4 comma 1 ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali
2. La denominazione De.Co. sovracomunale può essere riconosciuta solo a prodotti, specialità ed eventi che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità, ottenuti seguendo processi produttivi tradizionali o svolti rispettando le tradizioni locali
3. Per i prodotti agroalimentari l'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica e alimentare
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale a marchio De.Co. sovracomunale devono essere osservate tutte le norme del settore agroalimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari



6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (Ogm)

Art. 9

Procedura per l'attribuzione della De.Co. sovracomunale ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel Registro De.Co. sovracomunale possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dai Comuni aderenti all'ambito di cui all'articolo 1, comma 4
2. Le segnalazioni vanno indirizzate alla Commissione di cui all'art. 10 per il tramite del Sindaco del Comune interessato dal prodotto proposto o in cui ha sede l'impresa o l'Ente richiedente
3. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. sovracomunale devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta a evidenziare le caratteristiche del prodotto con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, o dell'evento, e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.

In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto o dell'evento;
- nel caso di prodotti agroalimentari e artigianali l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio dei Comuni aderenti alla De.C.o. sovracomunale);
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
- nel caso di piatti tradizionali della cucina locale la composizione e l'abbinamento dei prodotti
- per ogni singolo prodotto che si propone di iscrivere si compilerà una Scheda identificativa delle sue caratteristiche peculiari ovvero, ove lo si ritenga necessario, un Disciplinare di produzione

La Commissione di cui all'articolo 10, riceve la segnalazione e, verificata la completezza della stessa, la esamina ai fini del giudizio di ammissibilità dell'iscrizione nel Registro della De.Co. sovracomunale e si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati con parere vincolante



4. Ai fini delle valutazioni di competenza la Commissione, ove lo ritenga necessario, può effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature e impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo. Per tale attività la stessa può avvalersi di un Comitato tecnico ristretto nominato tra i componenti della stessa.
5. La Commissione sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti verifica se il prodotto segnalato ha le caratteristiche utili per l'iscrizione al Registro De.Co. sovracomunale e predispone, per ogni singolo prodotto, o evento, che propone di iscrivere, una Scheda identificativa del prodotto, o dell'evento, e delle sue caratteristiche peculiari con allegato l'apposito logo identificativo a colori ovvero, ove lo ritenga necessario, un Disciplinare di produzione
6. Completata l'istruttoria la Commissione emana il provvedimento motivato di iscrizione o diniego nel Registro De.C.O. sovracomunale recependo contestualmente le Schede identificative o i Disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O. sovracomunale.
7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dall'impresa produttrice di un prodotto, la Commissione procede all'iscrizione del prodotto e dell'impresa.
8. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa unitamente agli estremi dell'iscrizione nel Registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo. Alla comunicazione sono allegati copia della Scheda identificativa o del Disciplinare di produzione del prodotto, o dell'evento, e il modello del logo. Nel Disciplinare di produzione del prodotto può essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome del Comune in cui si ottiene il prodotto o si svolge l'evento. L'eventuale diniego conseguente a parere negativo della Commissione deve essere adeguatamente motivato
9. L'iscrizione nel Registro De.Co. sovracomunale non comporta oneri per l'impresa
10. Per le segnalazioni e le domande previste dal presente articolo devono essere utilizzati i modelli predisposti e condivisi dai Comuni aderenti

Art. 10

Commissione per la De.Co. sovracomunale

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel Registro della De.Co. sovracomunale è affidato a una Commissione.
2. La commissione è nominata dai Sindaci dei Comuni aderenti appositamente convocati.
3. La Commissione si compone di 10 membri designati dai Comuni aderenti, dalla CNA quale sottoscrittrice del protocollo d'Intesa per il Programma d'Area Integrato Laghi del Gargano e da un rappresentante delle Pro loco con sede nei comuni aderenti. Elege al proprio interno un Presidente ed un Segretario Verbalizzante.
4. La riunione di insediamento è convocata dal Presidente del Protocollo d'intesa del Pd'AI.



5. La Commissione, in considerazione degli otto Comuni coinvolti e della vastità delle tipologie di prodotti agroalimentari, artigianali e degli eventi da valutare di volta in volta, potrà farsi coadiuvare da esperti locali scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità nonché da storici locali in relazione allo specifico settore produttivo;

6. La Commissione dura in carica 5 anni. Nel caso di decadenza del rappresentante dei Comuni i Sindaci provvederanno a una nuova nomina;

7. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Non è previsto a carico dei Comuni alcun onere relativo al funzionamento della Commissione;

Il Comune Capofila del protocollo d'Intesa per il Pd'AI dei Laghi del Gargano ospiterà le riunioni della Commissione salva diversa disposizione del Presidente. L'Ufficio Affari generali dello stesso Comune assolverà alle funzioni di Segreteria e di materiale gestione del Registro

Art. 11

Utilizzo della De.Co. sovracomunale e dei relativi loghi

1. E' concesso l'utilizzo della scritta "De.Co. sovracomunale" e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel Registro di cui all'art. 5 nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo
2. La concessione del logo avverrà a seguito del pagamento della tariffa prevista da ogni singolo Comune su indicazione dei Sindaci appositamente convocati
3. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, al solo fine di pubblicizzare il punto vendita anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co. sovracomunale anche se nel Registro è iscritta per quel prodotto unicamente l'impresa produttrice
4. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. sovracomunale nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli e con l'obbligatoria aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero) Il logo De.Co. sovracomunale deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. L'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co. sovracomunale
5. Nel caso di vendita al minuto la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici tali da ledere l'immagine del prodotto
6. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", e similari



7. I Comuni appartenenti all'ambito di cui all'articolo 1 comma 4, proprietari del logo De.Co. sovracomunale, possono avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile e opportuno dalle rispettive Amministrazioni
8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. sovracomunale da parte di soggetti non autorizzati

Art. 12

Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito a termini di legge
2. Possono essere eseguiti controlli da parte delle Amministrazioni comunali, tramite la Commissione di cui all'articolo 10, in osservanza del presente Regolamento e delle norme contenute negli eventuali Disciplinari compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. sovracomunale e conseguente cancellazione dal relativo Registro fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a. il mancato rispetto del Disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella Scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente Regolamento salvo regolarizzazione nei termini fissati dalla Commissione
 - b. il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co. sovracomunale
 - c. la perdita dei requisiti richiesti
 - d. l'uso difforme o improprio del logo della De.Co. sovracomunale accertato dagli organi di controllo, anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 10, qualora dopo la relativa contestazione l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati
 - e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie
 - f. frode alimentare
4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti registrano le stesse per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi
5. idonei dandone quindi pronta comunicazione alla Commissione di cui all'art. 10 e per conoscenza all'Amministrazione comunale del Comune in cui ha sede l'impresa
6. La Commissione di cui all'art. 10 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni procede alla sospensione oppure alla revoca del diritto all'utilizzazione del logo De.Co. sovracomunale
7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. sovracomunale non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni



Art. 13
Promozione della DE.CO.

1. I Comuni aderenti alla De.Co. I Laghi del Gargano assicurano, anche in collaborazione con altri Enti anche non territoriali, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento
2. Gli Enti di cui al comma 1 individuano forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento
3. Gli Enti di cui al comma 1 ricercano, ai fini di tutelare la De.Co. sovracomunale, forme di collaborazione con Enti e Associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari, artigianali e della cultura immateriale attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti locali

Art. 14
Attività di coordinamento

1. I Comuni aderenti, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attuano forme di coordinamento con tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la tutela delle attività agroalimentari, artigianali e della cultura immateriale riferita alle corrispondenti espressioni locali. I Comuni riconoscono nel Parco Nazionale del Gargano l'Ente sovraordinato a cui far riferimento per l'ulteriore sviluppo delle politiche di valorizzazione e promozione dei prodotti locali attraverso il marchio dei prodotti del Parco

Art. 15
Rinvio alle norme statali e regionali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo



Art. 16
Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione da parte dei Comuni aderenti